

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO - D.Lgs. 231/2001



Resort & Casino



Modello di organizzazione, gestione e controllo Dicembre 2011

Estratto



La storia

Il Casino de la Vallée di Saint-Vincent nasce nel 1947 in seguito all'approvazione del Decreto di apertura il 6 aprile del 1946.

Nel provvedimento, che autorizzava l'istituzione della Casa da gioco per la durata di anni venti, veniva richiamato l'art. 12 del Decreto legge luogotenenziale n. 545 del 7/9/1945 con il quale fu concessa l'Autonomia alla Valle d'Aosta. L'articolo in questione attribuiva alla regione competenze amministrative per "iniziative in materia turistica, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio e vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche".

Il 13 maggio del '46 il Consiglio Regionale approvò le condizioni di apertura e il 17 maggio stabilì il riparto degli utili tra il concessionario e la Regione. La definizione degli accordi portò all'apertura ufficiale della Casa da gioco alle 21 del 29 marzo 1947.

Con la Legge regionale del 30 novembre del 2001 la Regione autonoma Valle d'Aosta ha promosso la costituzione di una Società per azioni a totale partecipazione pubblica denominata Casino de la Vallée S.p.A. costituita il 2 dicembre del 2002 che assume quale proprio oggetto sociale:

- la gestione della Casa da gioco di Saint Vincent;
- lo sviluppo di tutte le attività, interne ed esterne, conseguenti e strumentali relative alla suddetta gestione, ivi compresa la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa idonea ad incentivare lo sviluppo della Casa da gioco e degli specifici obiettivi di gestione;
- la qualificazione professionale del personale dipendente;
- lo sviluppo dell'indotto economico e turistico locale;
- l'eventuale partecipazione ad iniziative affini o complementari, italiane e estere.

I rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.A. e la Regione autonoma Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco di Saint Vincent sono regolati dal Disciplinare per la gestione della Casa da gioco, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 36 del 24 giugno 2009.

Sin dalla sua prima costituzione l'azienda oltre a gestire i giochi, di cui propone l'offerta più ricca nel panorama nazionale è anche, per tradizione, motore di iniziative culturali inserite in un ricco



calendario di eventi prestigiosi, tra cui si citano, a titolo esemplificativo, i noti Premi Saint-Vincent per il giornalismo, il cinema, la fiction e la radio, nati nel 2007. Nel corso degli anni sono state numerosissime le manifestazioni organizzate dalla Casa da gioco valdostana che, attraverso premi, eventi televisivi e spettacoli ha voluto promuovere in Italia, e laddove possibile anche all'estero, l'immagine di una piccola Regione di montagna fortemente orientata alla comunicazione e della Casa da gioco che opera, dal 1947, all'interno dei suoi confini.

Nell'esercizio 2010 la Casa da gioco ha visto realizzarsi due importanti operazioni, con conseguenze sia sull'assetto e dimensionamento organizzativo sia sulla gamma dei servizi offerti alla clientela.

Dal 1 settembre 2010 (con atto di fusione del 20 luglio) la Società Casinò de la Vallée S.p.A. ha incorporato la Società S.T.V. Spa., Società per Azioni anch'essa a capitale interamente pubblico, di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che gestiva il Grand Hotel Billia, il Centro Congressi e tutte le attività di ristorazione e bar della Casa da gioco, acquisendo l'intero complesso aziendale ed immobiliare del Grand Hotel Billia.


Da un lato l'operazione di fusione per incorporazione e dall'altro l'aumento di capitale (deliberato nell'aprile dello stesso anno) portano oggi il capitale sociale ad un importo pari a 104.995.000.

L'azienda conta oggi oltre 830 dipendenti.



Cenni sull'assetto organizzativo della Società

L'articolazione delle funzioni di vertice e le principali linee di riporto sono rappresentate nella seguente figura:





Struttura modulare dei controlli interni

La Casino de la Vallée S.p.A. si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato (Qualità, Salute e Sicurezza e modello 321) realizzato con l'obiettivo di perseguire e migliorare nel tempo la capacità dell'azienda di fornire i servizi che soddisfino i bisogni dei Clienti e la normativa cogente applicabile, garantendo altresì l'applicazione della normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e accrescendo l'efficacia del sistema di gestione.

Il sistema normativo adottato genera un unico Sistema di Gestione Integrato documentato e certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008 e OHSAS 18001:2007 da un organismo indipendente accreditato, e capace di permettere all'azienda di mantenere sotto controllo i processi sia dal punto di vista preventivo, nell'ottica di una efficace prevenzione verso gli eventi infortunistici e la commissione di reati al suo interno, sia sotto l'aspetto qualitativo, in ottica di soddisfazione del cliente.

Ruolo della Regione nella governance

La Società e i suoi organi conformano la loro attività ai principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, nonché all'interesse pubblico prioritario dello sviluppo economico, turistico ed occupazionale della Valle d'Aosta.

I rapporti tra la Casino de la Vallée S.p.A. e la Regione Valle d'Aosta relativi alla gestione della Casa da gioco sono regolati dal Disciplinare N. 36 del 24/06/2009, approvato dal Consiglio Regionale e sottoscritto dal Presidente della Regione e dal Presidente della Società.

L'attività sociale, in ragione della peculiarità dell'oggetto sociale, è soggetta a particolari forme di controllo pubblico esterno previste dal Disciplinare e dalla Legge Regionale istitutiva della S.p.A. - Legge regionale 24 giugno 2009, n. 36.



Contenuti principali

Con il decreto legislativo 8 Giugno 2001 n°231, emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica» a seguito della commissione di illecito.

I reati per i quali il decreto risulta applicabile, a seguito di vari interventi normativi (descritti in maniera dettagliata nell'appendice al presente documento) sono:

- art. 24: «indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (o di altro ente pubblico, o delle Comunità europee) la truffa (a danno dello Stato o di un altro ente pubblico) la frode informatica (se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico);
- art. 24-bis: «delitti informatici e trattamento illecito di dati » correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, il reato di diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, il reato di intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il reato di falsificazioni informatiche ed il reato di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, ancorché, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
- art. 24-ter: «delitti di criminalità organizzata» che correla la responsabilità in particolare alle ipotesi di agevolazione mafiosa;



- art. 25: «concussione e corruzione», che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di reati quali la concussione, la corruzione per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- art. 25-bis: «falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori in bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento» che correla la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei reati di falso nummario, di uso di valori contraffatti, di contraffazione e uso di segni distintivi e brevetti nonché l'introduzione ed il commercio di prodotti con segni falsi;
- art. 25-bis 1: «delitti contro l'industria ed il commercio» in particolare riferibili agli illeciti commessi nelle frodi in commercio;
- art. 25-ter: «reati societari», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali le false comunicazioni sociali, la falsità delle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, l'agiotaggio, la illegale ripartizione degli utili e delle riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, le operazioni in pregiudizio dei creditori, l'illecita influenza sull'assemblea, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- art. 25-quater : «delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti sia nel codice penale che nelle leggi speciali;
- art. 25-quater-1: «pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili» ;
- art. 25-quinquies: «delitti contro la personalità individuale», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione di illeciti quali la detenzione di materiale pornografico (prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori) e le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;



- art. 25–sexies: «reati di abuso del mercato», che correlano la responsabilità amministrativa dell'ente alla commissione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato;
- art. 25–septies: «reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro» ;
- art. 25–octies: «ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»;
- art. 25–novies: «delitti in materia di violazione del diritto d'autore»;
- art. 25–decies: «induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria»;
- «reati transnazionali»: introdotti con la legge 16 Marzo 2006, n° 146, correlano la responsabilità amministrativa dell'ente a reati quali il riciclaggio e l'associazione per delinquere su scala internazionale.

L'applicabilità della “responsabilità amministrativa” e i soggetti interessati

Ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 231/2001, perché possa risultare integrata la responsabilità amministrativa dell'ente allorché sia stato commesso un reato da una persona fisica funzionalmente collegata all'ente stesso, occorre che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», dacché l'ente non risponde se il suo autore ha «agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Inoltre, affinché, parallelamente alla responsabilità penale dell'autore del reato (persona fisica) possa profilarsi la responsabilità amministrativa dell'ente, è necessario che il reato sia stato commesso da soggetti che rivestano una posizione apicale all'interno dell'ente o da soggetti in posizione subordinata.



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA CASINO DE LA VALLÉE S.P.A.

Obiettivi cui tende il modello

La Casino de la Vallée S.p.A. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, del lavoro dei propri dipendenti e delle attività di gioco dei clienti. Sulla base di dette ragioni la Società, ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto (e successive modifiche e/o integrazioni).

Il presente Modello organizzativo è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee Guida elaborate da Confindustria approvate in data 8 aprile 2008 (sulla struttura del Modello si rimanda ai paragrafi successivi).

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi sociali ed ai dipendenti, intendendosi come tali tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato ivi compresi i dirigenti, nonché in genere a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Società, una o più delle attività identificate come a rischio.

I principi regolatori del modello

Nella definizione, costruzione ed applicazione del proprio modello la Casino de la Vallée S.p.A. osserva i seguenti principi regolatori:

- una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, coerente con le mansioni attribuite;
- la separazione delle funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione deve essere sotto la responsabilità diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla



l'operazione (qualora il controllo venga effettuato da un unico soggetto). Tale principio dovrà comunque consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale;

- la definizione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la disposizione di documentazione normativa per le singole attività aziendali, articolata in procure, poteri e deleghe, procedure.
- La tracciabilità delle operazioni (sia legate alle attività operative che a quelle di controllo) volta a garantire che ogni operazione, transazione e/o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua.

Composizione del modello

Il modello di organizzazione e gestione del Casino de la Vallée costituito dalla seguente documentazione:

1. **Linee guida Confindustria**, documento utilizzato come linea guida metodologica, oltre che come riferimento per alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto;
2. **Modello di organizzazione e gestione del Casino de la Vallée**, documento che descrive i principi regolatori, gli aspetti generali ed alcuni aspetti puntuali riferiti ad elementi operativi correlati al decreto (es. Organismo di Vigilanza e Controllo, sistema sanzionatorio);
3. **l'Analisi di rischio del Casino de la Vallée**, documento che descrive le attività all'interno di ogni processo, il grado di esposizione a rischio (declinata per tipologia specifica di reato) ed i controlli suggeriti a seguito della valutazione;
4. il **Codice Etico**, documento che illustra i valori-guida della Società nel corso della propria attività raccomandando, promuovendo o vietando determinati comportamenti, e se necessario dettando specifici divieti e prescrizioni in relazione ai reati considerati;
5. l'insieme della **documentazione relativa al modello di organizzazione e gestione del Casino de la Vallée**.



Costruzione del Modello

Secondo le prescrizioni del D.Lgs 231/2001 l'attività di creazione del modello di organizzazione e gestione e la sua implementazione è stata articolata nelle seguenti fasi:

- **identificazione dei processi e delle relative interazioni**

sono mappati i processi utilizzando lo strumento del self assessment (vedi fig. 2);

- **identificazione delle attività a rischio**

durante tale fase sono condotte interviste, raccolte di documenti ed analisi dei dati relativi a tutti i processi della Società, evidenziando le eventuali attività esposte al rischio di illecito. Sono inoltre analizzate le aree riferite alla struttura organizzativa (es. procure per la gestione operativa) e alle politiche di gestione dei regali ed omaggi aziendali;

- **identificazione ed analisi degli attuali presidi al rischio**

sulla base dei risultati ottenuti, è operato il confronto tra le procedure esistenti e le attività a rischio evidenziate. Al termine dell'attività è possibile definire la "gap analysis" del Casino de la Vallée, ovvero le aree e/o le attività non sufficientemente presidiate al fine di garantire l'efficacia del modello di organizzazione e gestione;

- **definizione dei protocolli**

l'attività comporta, per colmare i gap emersi in precedenza, l'integrazione della documentazione della Società esistente con le attività ed i controlli definiti dalla Direzione e/o la produzione di documentazione normativa ex-novo.

Principi generali di comportamento

Oltre a quanto sarà più dettagliatamente esposto nel capitolo successivo in relazione ai singoli gruppi di reati considerati ed al grado di esposizione al rischio reato, in questo paragrafo si vuole segnalare come la Società si sia data regole di comportamento generali che devono essere seguite nello svolgimento delle attività aziendali al fine di garantire un sistema di controlli interni idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001.



Il Codice Etico, che è da intendersi come parte integrante del presente Modello definisce il complesso dei principi e delle regole generali di comportamento nei:

- rapporti con le Pubblica Autorità
- rapporti con i fornitori
- conferimento degli incarichi professionali
- rapporti con le Autorità di Vigilanza
- gestione del patrimonio e delle attività contabili.

SUI REATI OGGETTO DI ANALISI

I reati contro la Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione si intendono tutti gli enti pubblici, territoriali e non, i membri e gli organi interni degli enti, compresi i pubblici funzionari.

Agli effetti della legge penale viene considerato comunemente come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o giuridica in forza di norme di diritto pubblico e di atti autorizzativi. L’art.1, comma 2 del decreto legislativo 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato. Non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione dei suddetti enti sono soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie delittuose previste dal decreto legislativo 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “pubblici ufficiali” e degli “incaricati di pubblico servizio”, distinguendosi, questi ultimi in pubblici impiegati e non.

Il reato di induzione a rendere false dichiarazioni all’Autorità Giudiziaria

Questo reato è stato aggiunto tra i reati presupposto con la Legge n.116/2009.



Il reato in oggetto è rubricato, nel codice penale, tra i reati “contro l’amministrazione della giustizia”, quei reati cioè il cui carattere specifico non li rende come genericamente contemplati tra i reati contro la pubblica amministrazione.

Ed è proprio questo carattere di specialità rispetto ai reati analizzati nel paragrafo precedente che rende la sua analisi separata e successiva rispetto ai reati contro la Pubblica Amministrazione.

I reati informatici

Come è oramai noto la Legge n. 48 del 18 marzo 2008, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno” ha apportato significative modifiche al Codice Penale e al d.lgs.231/01.

Tra le principali novità si possono segnalare: la eliminazione della diversità nella definizione di "documento informatico" tra il diritto civile e il diritto penale; l'introduzione del delitto di false dichiarazioni al Certificatore (art. 495-bis c.p.); la profonda modifica dell'art. 615 – quinquies (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); la rivisitazione del danneggiamento di dati, programmi, e dei sistemi informatici, anche di pubblica utilità, con l'introduzione della punibilità a querela del danneggiamento di dati "privati"; l'introduzione di una nuova fattispecie di frode informatica, commessa dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica; l'estensione ai reati "informatici" della responsabilità amministrativa degli enti, di cui al D.Lgs 231/01.

I reati commessi in violazione della Legge sul diritto d'autore

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto nei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alcune norme penali contenute nella legge sul diritto d'autore (L. 633/41).

In via generale è possibile affermare che questi articoli colpiscono la riproduzione e duplicazione di opere dell'ingegno. Tali, ai sensi dell' art 2 punto 8 della L. 633/41 sono anche: “i programmi



per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso”.

I reati di criminalità organizzata

La Legge 15 luglio 2009, n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (con l'art. 2, c. 29) ha introdotto l'art. 24-ter prevedendo l'estensione della responsabilità degli enti anche agli illeciti dipendenti dai delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato.

Come evidenziato dalle più recenti Linee guida di alcune associazioni rappresentative di enti, “attesa la particolare rilevanza del fenomeno della criminalità organizzata, teso sovente ad inserirsi nel tessuto imprenditoriale operando secondo modalità di condizionamenti e di infiltrazione trasversali ai vari settori, sia pubblico che privato, distorcendo pericolosamente il modo di fare impresa”, l'analisi di rischio che è stata condotta, ha esaminato l'esposizione al rischio di commissione dei reati in oggetto nella possibilità di forme di condotte “agevolatrici”.

I reati contro la fede pubblica

Le incriminazioni esaminate in questo paragrafo (si fa riferimento alle falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo) hanno lo scopo di tutelare la regolarità della circolazione monetaria (e dei valori in generale) regolarità che implica anche la salvaguardia dei degli interessi finanziari e patrimoniali tanto degli enti autorizzati all'emissione quanto dei privati che risulterebbero danneggiati dalle falsità.

In via del tutto generale le fattispecie vietate sono: la contraffazione, l'alterazione, l'introduzione nello Stato di monete false nonché il loro l'acquisto, ricezione, detenzione, spendita e messa in circolazione.



I delitti contro l'industria e il commercio

Tra le fattispecie di illecito prese in considerazione da questa categoria di reati, assumono particolare rilevanza in ragione dell'attività di ristorazione esercitata dalla Casa da gioco, i reati di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.).

La frode si configura quando: nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, si consegna all'acquirente una cosa mobile per altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. La differenza tra le ipotesi di frode appena esaminate risiedono nella distinzione del soggetto offeso.

Quando la frode consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine si perfeziona il reato di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.). La genuinità di una sostanza deve intendersi nella non alterazione (utilizzo di processi chimici, alterazione delle date di scadenza alimentare, manipolazione delle sostanze, ecc).

I reati societari

La materia dei reati societari è stata in questi ultimi anni oggetto di particolare interesse. Diversi sono stati gli interventi normativi susseguitisi a poca distanza che la riguardano, dapprima con la sostanziale riforma dei reati societari ad opera del D.Lgs. 61/2002, successivamente con la Legge 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. Market Abuse) di recepimento della Direttiva comunitaria 2003/6/CE che ha modificato il Testo Unico della Finanza e da ultimo con la Legge 262/2005 (c.d. Tutela del Risparmio) che ha inciso per lo più sulle sanzioni.

La tipologia dei reati in oggetto, che vale la pena di anticipare essere reati propri – hanno cioè come autori soggetti qualificati ha destato e desta particolare interesse sia per la frequenza nella loro commissione sia per la molteplicità degli interessi che si vuole proteggere: la tutela dell'integrità del patrimonio aziendale, la tutela dei soci e dei creditori, la concorrenza leale, la trasparenza dei mercati finanziari, la tutela degli investitori non istituzionali e dell'intero mercato, ecc.



I reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Il 1 Aprile 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto attuativo della Legge 123 del 3 Agosto 2007 riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro, tale Decreto cita all'Articolo 30 i Modelli di Organizzazione e Gestione, affermando che:

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.



3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

La definizione delle attività sensibili ai sensi del Decreto è stata effettuata considerando le attività entro le quali si possono verificare gli infortuni e quelle nell'ambito delle quali può essere commesso, da parte della Società, il reato di violazione colposa della normativa e delle misure di prevenzione. In considerazione di tale dicotomia si possono distinguere:

- le attività a rischio infortunio e malattia professionale evidenziate nel Documento di Valutazione dei Rischi, rev.11 del sett. 08, ex art. 28 D.Lgs. 81/08, ed intese come le attività dove potenzialmente si possono verificare gli eventi dannosi:
- le attività a rischio reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati richiamati dall'art. 25-septies del Decreto, in quanto una loro omissione od inefficace attuazione potrebbe integrare la responsabilità della Società nell'ambito della Responsabilità



della Direzione, nell'ambito della gestione delle risorse, nell'ambito della realizzazione del servizio.

I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita

La responsabilità amministrativa della Società ex D.Lgs. 231/01 può sorgere esclusivamente se sono commessi, ad opera di soggetti legati ad esso, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita da cui derivi almeno un interesse per l'ente, in base al richiamo espresso agli articoli del Codice penale.

L'art. 25-octies del Decreto è stato introdotto dall'art. 63, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n°231, "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita - artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale .

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Generalità

Secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. b), la Società non risponde per gli eventuali reati commessi al suo interno se il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello di organizzazione e gestione predisposto, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un Organismo (OdV) dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In conformità a tale prescrizione, il Casino de la Vallée si è dotato di un Organismo di Vigilanza di natura collegiale e nominato direttamente dall' organo amministrativo.

Contestualmente alla nomina dell'OdV è attribuito l'incarico ai Responsabili delle Strutture aziendali del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto e sull'adeguatezza del Modello, a garanzia di una più concreta ed efficace possibilità di attuazione dello stesso,



costituendo i Responsabili un effettivo anello di congiunzione operativo ed informativo tra l'OdV e le aree di attività nelle quali sono state individuati profili di rischio.

La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte dell'OdV costituisce elemento essenziale per l'esimente prevista dal Decreto.

Nomina e composizione

L'OdV è un organo di natura collegiale ed è composto da tre (3) membri effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente.

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti qualificati e dotati di spiccata professionalità ed in possesso dei requisiti di onorabilità da intendersi così come richiamati dall'art.4, Decreto 30 Dicembre 1998, n.516.

Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV, possono essere nominati sia membri esterni che membri interni privi di compiti operativi nell'aree individuate "a rischio".

I criteri cui la Società si ispira per la costituzione dell'OdV sono:

- Composizione plurisoggettiva
- Risorse professionali interne ed esterne
- Assenza di un potenziale conflitto di interesse
- Competenze del Personale interno.

I componenti dell'OdV restano in carica per tre anni e il mandato può essere rinnovato per uguale periodo. In ogni caso, ciascun componente rimane in funzione fino alla nomina del suo successore.

Requisiti dei singoli membri e casi di ineleggibilità e decadenza

I membri dell'OdV sono scelti tra i soggetti, anche esterni alla Società, che:

- siano qualificati esperti in materie legali, di sistema di controllo, di sistemi di gestione, di revisione contabile o esperti in organizzazione;



- siano dotati delle caratteristiche di competenza rilevabili sulla base dei seguenti elementi: caratteristiche personali, conoscenze e competenze (generiche e specifiche) istruzione, esperienze, formazione ed addestramento (come specificato nel Regolamento);
- non abbiano relazioni di parentela, o affinità entro il quarto grado, con i membri del Collegio Sindacale o con i membri dei medesimi organi di Società controllate o controllanti;
- non abbiano subito una condanna penale, ancorché non definitiva per uno dei reati previsti dal Decreto, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi.

Flusso di informazione verso l'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto, viene istituito l'obbligo di informazione verso l'OdV in merito a situazioni di potenziale rischio di illecito, o ad atti che si configurino come violazioni del Sistema.

Segnalazione

Il personale dipendente (ovvero collaboratore esterno) della Società che intenda segnalare una violazione (o presunta violazione) del Sistema è tenuto a contattare l'OdV attraverso un'apposita casella e-mail oppure tramite comunicazione scritta. Nel caso di segnalazioni anonime e non in forma scritta, l'OdV le valuterà a sua discrezione a seconda della gravità della violazione denunciata.

L'OdV garantisce l'anonimato e la riservatezza di ogni informazione inerente il soggetto segnalante al fine di garantirlo da potenziali atti ritorsivi di qualsiasi natura, fatti salvi gli obblighi di legge.

Altre informazioni

È fatto obbligo a tutta l'Organizzazione (Organi societari, Dirigenti, responsabili e dipendenti) di comunicare tempestivamente all'OdV una serie di informazioni analiticamente individuate.



Viene inoltre istituito un flusso di comunicazioni periodico nei confronti dell'OdV, da parte dei responsabili di struttura, per quelle informazioni, in riferimento all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento delle funzioni dell'Organismo.

LA FORMAZIONE

Ai fini dell'efficacia del presente modello, è obiettivo del Casinò garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti del personale. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione sia al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle c.d. attività sensibili, sia in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, sono previsti livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per la totalità dei dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti e dei dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti mediante una formazione mirata e modulata in funzione del livello di rischio e della tipologia di funzioni svolte. .

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività dell'OdV in collaborazione con i responsabili delle Risorse Umane e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello, particolare attenzione verrà attribuita alla formazione dei dipendenti in posizione apicale.

Il Casinò, inoltre, consegna ai nuovi assunti un set informativo con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo contiene, oltre ai documenti di regola consegnati al neo-assunto, il Codice Etico e una presentazione esplicativa del modello con le indicazioni di dove poter consultare i contenuti. Il dipendente è tenuto a rilasciare al Casinò una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del set informativo nonché la conoscenza degli elementi principali del modello e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.



Informazione dei consulenti e partner

Relativamente ai consulenti ed ai partner, il Casinò garantisce che venga data adeguata informativa dei principi del modello mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello, del Codice Etico e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

IL SISTEMA SANZIONATORIO

Criteria generali di irrogazione della sanzione

La Casino de la Vallée S.p.A. condanna qualsiasi comportamento difforme alle previsioni del presente modello e del Codice Etico, anche qualora detto comportamento venga posto in essere nell'interesse od a vantaggio della Società.

Il sistema sanzionatorio del presente modello è finalizzato esclusivamente a rafforzarne l'efficacia ed il rispetto da parte del personale tutto.

Le misure sanzionatorie stabilite non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura che possano derivare come conseguenza del medesimo fatto di reato (sanzione penale, amministrativa, civile).

La tipologia e l'entità della sanzione da applicare, una volta accertata la violazione, è definita in base ai seguenti criteri:

- valutazione della condotta in base al dolo, colpa, negligenza o imperizia,
- rilevanza degli obblighi violati;
- livello di responsabilità del soggetto coinvolto in base a criteri gerarchici;
- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti.

Costituiscono infrazioni disciplinari per le quali potranno essere applicate le sanzioni previste nei successivi paragrafi i seguenti comportamenti:



- l'inadempimento dell'obbligo di vigilanza e controllo da parte dei soggetti che hanno tale responsabilità sui propri sottoposti;
- la violazione, commissiva od omissiva, delle procedure previste e/o stabilite per l'attuazione del modello;
- la mancata collaborazione o reticenza del personale nel fornire le informazioni all'OdV;
- la violazione all'obbligo di comunicazione verso l'OdV, secondo quanto stabilito dal presente modello sui flussi comunicativi;
- la redazione, nonché l'agevolazione alla redazione, di documentazione incompleta e non veritiera;
- l'omessa redazione della documentazione prevista dal presente modello o dalle procedure previste per l'attuazione dello stesso;
- la violazione o l'elusione del sistema di controllo previsto da modello.

Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il Decreto prevede che il sistema disciplinare deve rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'art. 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore e aziendale, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro.

Le sanzioni individuate sono:

- il rimprovero verbale per le violazioni di lieve entità;
- il rimprovero scritto, per le reiterate violazioni di lieve entità;
- la sospensione dal servizio, per violazioni di grave entità che aumenti il grado di esposizione al rischio di commissione reato;



- il licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali, per le violazioni alle prescrizioni del modello dirette in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

Sanzioni per i dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, delle regole di comportamento imposte dal Codice Etico e delle procedure aziendali, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra azienda e lavoratore con qualifica di dirigente.

Le sanzioni individuate sono:

- il rimprovero scritto, per le violazioni di lieve entità;
- la risoluzione del rapporto, per le violazioni di grave entità rispetto alle disposizioni del modello.

Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli organi amministrativi della Società, l'OdV informerà, in mancanza di altro organo cui riferire per ragioni di opportunità, un rappresentante della Regione.

Le sanzioni individuate sono:

- il richiamo formale scritto, per le violazioni non gravi;
- la sanzione disciplinare pecuniaria e revoca totale o parziale delle procure, per le gravi violazioni;
- la revoca dell'incarico, per le violazioni gravi e tali da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti. La revoca è deliberata dall'Assemblea.



Misure nei confronti delle Società di Service e degli altri soggetti terzi

Ogni violazione della normativa vigente, del modello o del Codice Etico da parte delle Società di Service e altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d'affari è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio..

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nei caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Misure nei confronti dei consulenti e dei partner

Consulenti e partner restano esclusi dai procedimenti e provvedimenti disciplinari sopra descritti sulla base delle normative vigenti relative ai lavoratori subordinati.

In ogni caso, qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità (commisurabile sulla base di elementi, quali, a titolo esemplificativo, l'intenzionalità, precedenti violazioni del Modello da parte della stessa persona, livello di rappresentanza dell'Organizzazione, ecc.) e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

Tali azioni sono motivate dal fatto che la Società ha interesse ad estendere quanto più possibile la cultura della legalità d'impresa anche rispetto a coloro che abbiano contatti, pur occasionali, con la struttura; pertanto si inseriscono nella contrattualistica apposite clausole nelle quali si chiede a tali soggetti l'adesione formale al rispetto di tutte le procedure comportamentali esistenti nell'azienda.